

(Codice interno: 400274)

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2019, n. 35

Promozione del cicloturismo e istituzione del logo "Venice bike lands".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità.**

1. La Regione del Veneto, anche in attuazione e in coerenza con quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica", promuove il turismo in bicicletta, di seguito denominato cicloturismo, quale strumento di diversificazione dell'offerta turistica eco-sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio rurale del territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove iniziative per la valorizzazione di percorsi cicloturistici e per lo sviluppo di nuovi prodotti turistici in bicicletta ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Art. 2**Piano regionale di sviluppo del cicloturismo.**

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, nell'ambito della programmazione regionale di cui al Titolo I, Capo II, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e successive modificazioni, è individuato uno specifico strumento di programmazione per la promozione e valorizzazione del cicloturismo denominato Piano regionale di sviluppo del cicloturismo.
2. Il Piano regionale di sviluppo del cicloturismo, aggiornato a cadenza periodica in coordinamento con gli indirizzi strategici del Programma regionale per il turismo di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche ai fini della partecipazione della Regione alla definizione della rete ciclabile nazionale "Bicitalia".
3. Il Piano regionale di sviluppo del cicloturismo in particolare:
 - a) promuove il sistema cicloturistico veneto, denominato "Venice bike system", quale sistema a rete di percorsi attrezzati per ciclisti, anche in collegamento con la rete cicloturistica europea, nazionale e interregionale;
 - b) favorisce l'offerta nelle strutture ricettive alberghiere, all'aperto o complementari, di specifici servizi diretti ai cicloturisti e nelle strutture delle attività turistiche connesse al settore primario;
 - c) promuove la individuazione di itinerari di viaggio che valorizzino anche i centri minori e le strade locali;
 - d) promuove l'individuazione ed il riconoscimento degli itinerari ciclistici di importanza anche nazionale ed internazionale che attraversano il territorio del Veneto e siano caratterizzati dalla presenza delle Grandi salite che abbiano costituito e tuttora costituiscano patrimonio della storia del ciclismo in Veneto, titolando ciascuna Grande salita ad un personaggio legato alla tradizione ciclistica veneta;
 - e) dispone la creazione di un'applicazione web regionale che dia accesso ad ogni informazione utile ai ciclisti che vogliano conoscere e percorrere gli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui alla lettera d), assumendo i dati dal Registro regionale di cui all'articolo 3, comma 3;

f) promuove la realizzazione di percorsi cicloturistici, in particolare nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di Ville venete e di antichi borghi rurali e montani, anche con riferimento a itinerari enogastronomici;

g) promuove accordi o convenzioni tra la Regione e i gestori del trasporto ferroviario o su gomma, per favorire e agevolare nel sistema di interscambio la mobilità dei cicloturisti ed il trasporto delle loro attrezzature, anche con l'introduzione di specifiche clausole nei relativi contratti di servizio e di programma.

Art. 3 **Iniziative attuative.**

1. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le caratteristiche tecniche dei percorsi cicloturistici, i limiti di utilizzazione anche in relazione all'utilizzo plurimo della sentieristica per equidi e trekking, nonché le condizioni per l'adozione, la localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i percorsi cicloturistici del territorio regionale, ivi compresa la segnaletica relativa agli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d).

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad istituire, e successivamente ad aggiornare, sentiti gli enti competenti, la Federazione ciclistica Italiana (FCI) e le associazioni maggiormente rappresentative del cicloturismo, il Registro regionale dei percorsi cicloturistici del Veneto, al quale possono essere iscritti i percorsi cicloturistici che rispettano i requisiti definiti ai sensi del comma 1.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad istituire, ed in seguito periodicamente ad aggiornare, sentiti gli enti locali interessati e la Federazione ciclistica Italiana (FCI), il Registro regionale degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), definendone per ciascuno la mappatura, la località di partenza e quella di arrivo, la lunghezza del percorso, le sue caratteristiche, le pendenze ed ogni altro dato tecnico la cui conoscenza sia necessaria al ciclista.

Art. 4 **Principio della concertazione.**

1. La Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette, nella individuazione dei percorsi cicloturistici, nella realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali in materia di cicloturismo, sono tenuti a sentire le associazioni maggiormente rappresentative del cicloturismo aventi competenza territoriale nei comuni o ambiti territoriali interessati ai percorsi cicloturistici o alle attività cicloturistiche.

Art. 5 **Gestione dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto.**

1. La funzione di soggetto gestore di percorso cicloturistico o di un sistema integrato di percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d) è svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali:

a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale costituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;

b) dai Consorzi di gestione dei percorsi cicloturistici, costituiti su base volontaria fra i soggetti di cui alla lettera a), le associazioni maggiormente rappresentative del settore cicloturistico, e gli altri portatori di interesse con riferimento al territorio del percorso cicloturistico o del sistema integrato di percorsi cicloturistici.

2. Ai soggetti gestori dei percorsi cicloturistici, di un sistema integrato di percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d) competono:

a) l'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi cicloturistici esistenti e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d) per una fruizione in

sicurezza da parte dei frequentatori;

b) la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), finalizzate allo sviluppo del cicloturismo e del ciclismo in Veneto.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione dei percorsi cicloturistici, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) non perseguimento di fini di lucro;

b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziate rispetto ai territori interessati dal percorso cicloturistico o dal sistema integrato di percorsi cicloturistici.

Art. 6

Punti di sosta e di ristoro.

1. Lungo i percorsi cicloturistici e gli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d) sono utilizzabili, in quanto opportunamente attrezzati per la realizzazione di specifici punti di sosta e di ristoro, per il riparo e la sicurezza dei cicloturisti e ciclisti e per servizi di riparazione ed assistenza al mezzo:

a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;

b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;

c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione del Veneto, delle province o della Città metropolitana di Venezia, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono essere concessi in uso alle associazioni rappresentative del settore cicloturistico e ciclistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

4. Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" le attività di cicloturismo e le iniziative a supporto delle stesse costituiscono attività di turismo rurale.

Art. 7

Modifiche dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni, per la definizione delle dotazioni e dei servizi delle strutture ricettive per il cicloturismo nonché per l'istituzione del logo "Venice bike lands".

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e successive modificazioni sono inseriti i seguenti commi 3 bis e 3 ter:

"3bis. La Giunta regionale definisce le dotazioni ed i servizi delle strutture ricettive per il cicloturismo, individuando i requisiti obbligatori al fine dell'utilizzazione della parola "bike", in aggiunta o in sostituzione alle denominazioni per le strutture ricettive alberghiere, all'aperto e complementari ai sensi dell'articolo 29."

"3ter E' istituito il logo "Venice bike lands". La Giunta regionale stabilisce il modello regionale della simbologia del logo nonché le modalità, i criteri e le condizioni per l'utilizzo del logo da parte delle strutture ricettive per il cicloturismo, delle attività turistiche connesse al settore primario e di qualsiasi altra attività connessa al settore "bike"."

Art. 8**Formazione operatori del settore cicloturistico.**

1. La Regione promuove la formazione degli operatori del settore turistico nelle materie disciplinate dalla presente legge ed, in particolare, di coloro che accompagnano singoli o gruppi in itinerari cicloturistici, anche avvalendosi del CONI e degli enti di promozione sportiva dallo stesso riconosciuti, nonché di coloro che svolgono servizi per la manutenzione e custodia delle biciclette.
2. I programmi dei corsi per la formazione di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale e i relativi percorsi formativi sono inseriti negli atti di programmazione in materia di formazione professionale anche finanziati con fondi europei.
3. La Giunta regionale riconosce i corsi di formazione professionale di cui al comma 2 organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e successive modificazioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale.

Art. 9**Elenco regionale.**

1. Al fine di garantire un'adeguata informazione al turista, è istituito l'elenco regionale degli accompagnatori cicloturistici.
2. L'elenco è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. All'elenco sono iscritti, su richiesta degli interessati, coloro che hanno partecipato ai corsi di cui all'articolo 8 e, in distinte sezioni, coloro che hanno ottenuto le attestazioni di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".
3. L'elenco ha esclusivamente funzioni informative e conoscitive. L'iscrizione nell'elenco non è condizione per l'esercizio dell'attività.

Art. 10**Disposizioni transitorie.**

1. In prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, il Piano regionale di sviluppo del cicloturismo è approvato entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 11**Abrogazioni.**

1. Dalla entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 20 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013" e successive modificazioni.

Art. 12**Norma finanziaria.**

1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019 e 2020, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale riduzione per pari importo, nei due esercizi, delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021.
2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte:
 - a) quanto ad euro 180.000,00 mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti";

b) quanto ad euro 20.000,00 mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 02 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti";

contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021 sono ridotte di euro 200.000,00 nell'esercizio 2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 agosto 2019

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Piano regionale di sviluppo del cicloturismo.

Art. 3 - Iniziative attuative.

Art. 4 - Principio della concertazione.

Art. 5 - Gestione dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto.

Art. 6 - Punti di sosta e di ristoro.

Art. 7 - Modifiche dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni, per la definizione delle dotazioni e dei servizi delle strutture ricettive per il cicloturismo nonché per l'istituzione del logo "Venice bike lands".

Art. 8 - Formazione operatori del settore cicloturistico.

Art. 9 - Elenco regionale.

Art. 10 - Disposizioni transitorie.

Art. 11 - Abrogazioni.

Art. 12 - Norma finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 8 agosto 2019, n. 35

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 28 marzo 2018, dove ha acquisito il n. 331 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Finco, Valdegamberi, Fabiano Barbisan, Riccardo Barbisan, Ciambetti, Forcolin, Gidoni, Semenzato, Boron, Lanzarin, Rizzotto, Sandonà, Ferrari e Dalla Libera;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 26 giugno 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 luglio 2019, n. 35.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicola Ignazio Finco, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

I cambiamenti in atto nell'industria del turismo sono sempre più orientati, soprattutto per un Paese come il nostro, ad un tipo di turismo esperienziale. È recente la modifica apportata alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” che ha introdotto proprio un articolo dedicato a tale forma di turismo.

Il cicloturismo ben può considerarsi - vista la natura del nostro territorio e la vocazione della sua gente al “pedale” - forma per elezione di turismo esperienziale nel Veneto.

Un modo di muoversi e conoscere che riduce la distanza tra natura, ambiente, paesaggio e turista che, pedalando, si trova in interazione e silenziosa armonia col contesto naturale e del paesaggio.

Il cicloturismo, nelle sue molteplici forme, è una delle espressioni più innovative ed interessanti di questi cambiamenti e rappresenta un'ulteriore opportunità concreta d'offerta di mete d'interesse, rigenerando l'offerta turistica regionale.


I vantaggi apportati dall'offerta cicloturistica sono molteplici, facilmente intuibili, ma soprattutto misurabili. Secondo una recente indagine della Commissione UE, il cicloturismo praticato lungo la rete europea di percorsi ciclabili (Eurovelo) genera una ricaduta economica di 47 miliardi di Euro/anno. Senza tener conto che il cicloturismo, se promosso e praticato secondo precise regole, è, assieme al turismo escursionistico a piedi, l'approccio turistico più rispettoso dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio.

Altri indicatori di crescita di questa tendenza sono dati dall'aumento del numero di tour operator specializzati e la costituzione di club di prodotto legati alla bicicletta in molte destinazioni turistiche, con chiari risvolti positivi anche in ambito occupazionale.

Con la presente proposta di legge si vogliono, pertanto, creare in modo strutturale le migliori condizioni per la promozione del cicloturismo nel nostro territorio. Si ambisce a mettere a sistema le molte iniziative già assunte sia da parte pubblica, (non ultime quelle ad oggi rappresentate da un complesso di provvedimenti di Giunta regionale), che da parte privata, con le quali già sono fruibili in Veneto più occasioni turistiche di cicloturismo. L'idea di fondo è quella di fornire una immagine unica di offerta cicloturistica a tutti gli amanti delle vacanze in o con la bicicletta. Prima di entrare nel merito della nostra proposta ci pare comunque opportuno fornire una possibile definizione di cicloturismo ricavata da recenti studi operati in tale ambito anche dalla nostra Regione.

“Il cicloturismo è un segmento di mercato specialistico, dotato cioè di regole e dinamiche proprie [...] è quella forma di turismo che mette al centro la bicicletta come mezzo di locomozione e come motivazione della vacanza”. Nei paesi europei in cui è più sviluppata la cultura della mobilità ciclabile, la diffusione di questa forma di vacanza attiva è maggiore, mentre in Italia la bicicletta è intesa principalmente come strumento di svago, relax e sport.

Fig. 1.1 Panoramica della bicicletta nei paesi EU27



FONTE: European Parliament (2012) The European Cycle Route Network - Report finale “Veneto in bicicletta” Giunta regionale del Veneto.

Come già accennato, il cicloturismo instaura un stretto rapporto con il territorio, inteso come un sistema organizzato di reti e relazioni, che la presente proposta definisce come sistema cicloturistico veneto “Venice bike system”, (art. 2, comma 3, lettera a), cui somma l’individuazione ed il riconoscimento degli itinerari ciclistici di importanza anche nazionale ed internazionale che attraversano il territorio del Veneto e siano caratterizzati dalla presenza delle Grandi salite, patrimonio della storia del ciclismo in Veneto (art. 2, comma 3, lettera d). Il progetto di legge adotta, ai fini della promozione del cicloturismo in Veneto, lo specifico brand “Venice bike lands” (art.7, che inserisce, a proposito, il comma 3 ter nell’art. 31 della legge regionale n. 11/2013), individua i soggetti gestori dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite, nonché gli adempimenti cui sono tenuti (articolo 5).

La messa a sistema di una offerta cicloturistica solida e competitiva in Veneto, richiede un ampio coinvolgimento e condivisione di strategia da parte della Regione, degli amministratori locali e delle associazioni rappresentative del cicloturismo, da realizzarsi attraverso lo strumento della concertazione evocato all’articolo 4, oltre a quello della programmazione, con l’approvazione di un Piano regionale di sviluppo del cicloturismo (articolo 2). Va, peraltro, precisato che la Regione del Veneto, al fine di potenziare i flussi turistici, già da molti anni ha avviato in tal senso un processo di definizione degli itinerari di particolare interesse turistico ricompresi nella più ampia Rete Escursionistica Veneta (R.E.V.). Tale iniziativa ha consentito di definire nuovi prodotti turistici in bicicletta e di adottare specifici strumenti di promozione turistica. A tal proposito è stata stabilita una priorità di intervento, privilegiando il cicloturismo c.d. Slow o leisure bike, praticato da turisti che cercano nel viaggio tutti i piaceri della natura, del paesaggio, della cultura e della enogastronomia. Ne consegue che le politiche di accoglienza vanno disegnate tenuto conto di tale approccio. A tal fine si dispone che la Giunta regionale definisca le dotazioni ed i servizi delle strutture ricettive per il cicloturismo, individuando i requisiti obbligatori al fine dell’utilizzazione della parola “bike”, in aggiunta o in sostituzione alle denominazioni per le strutture ricettive alberghiere, all’aperto e complementari (art. 7 che tanto prevede introducendo il comma 3 bis nell’articolo 31 della legge regionale n. 11/2013).

A completamento dei contenuti descritti, la presente proposta di legge, oltre al perseguimento delle finalità enunciate dall’articolo 1 - la promozione del cicloturismo quale strumento di diversificazione dell’offerta turistica eco-sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio rurale del territorio regionale - promuove la formazione dell’operatore cicloturistico (art. 8), nell’intento di fornire così nuovi possibili sbocchi occupazionali. L’operatore potrà operare in piena autonomia o anche alle dipendenze delle strutture ricettive, offrendo servizi di accompagnamento dei cicloturisti ospiti delle strutture stesse, e di manutenzione, messa a punto, lavaggio e custodia delle biciclette.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 26 giugno 2019, ha espresso all’unanimità (favorevoli il presidente Villanova del Gruppo consiliare Zaia Presidente, i consiglieri Colman e il consigliere Corsi del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord, la consigliera Salemi e la consigliera Zottis del Gruppo consiliare Partito Democratico, il consigliere Scarabel del Gruppo consiliare Movimento 5 stelle, la consigliera Negro del Gruppo consiliare Veneto Cuore Autonomo e il consigliere Ferrari del Gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 11/2013, è il seguente:

“Art. 4 - Prodotto turistico e gamma di prodotti.

1. Il prodotto turistico è costituito dall'organizzazione dell'insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento dell'insieme delle offerte culturali, sia strutturali sia per eventi, che avranno effetto sul territorio regionale secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. La gamma di prodotti è costituita dalla preparazione, organizzazione ed offerta sul mercato e sui segmenti di utenza nazionale ed internazionale di più prodotti turistici tra loro coerenti.

3. La promozione e la comunicazione in Italia e all'estero delle risorse turistiche e culturali del Veneto hanno come obiettivo la valorizzazione unitaria del prodotto turistico, della gamma dei prodotti e delle connesse destinazioni.

4. La Regione concorre, con gli altri enti pubblici e le imprese, allo sviluppo dei club di prodotto e delle destinazioni nell'ambito della gamma di prodotti turistici del territorio regionale.

5. La Giunta regionale, in relazione ad eventi e manifestazioni di carattere internazionale o di particolare rilievo nazionale, può stipulare con enti e istituzioni, pubblici e privati, accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di azioni per la valorizzazione turistica del territorio regionale.”

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2013, è il seguente:

“Art. 6 - Programma regionale per il turismo.

1. La Regione adotta il programma regionale per il turismo quale strumento di pianificazione, in coordinamento con gli altri strumenti di programmazione comunitaria, statale e regionale, delle strategie regionali per lo sviluppo economico sostenibile del turismo.

2. Il programma regionale per il turismo ha durata triennale e comunque fino alla approvazione del successivo ed individua almeno i seguenti aspetti:

- a) il quadro dell'offerta turistica, delle risorse turistiche regionali e l'analisi della domanda e delle previsioni sull'evoluzione delle potenzialità turistiche;
- b) gli obiettivi e le strategie dell'attività regionale, da attuarsi anche mediante piani strategici;
- c) le linee di intervento in relazione alle risorse per lo sviluppo dell'offerta turistica regionale e l'incremento dei flussi di domanda turistica in Italia e all'estero;
- d) la definizione delle misure necessarie a migliorare la qualità e la competitività delle imprese e dei prodotti turistici;
- e) i criteri per la valutazione dell'impatto sulle risorse e le misure per la protezione delle stesse;
- f) gli strumenti per la valutazione dei risultati economici, sia in termini qualitativi che quantitativi;
- g) gli strumenti per la valutazione dei risultati occupazionali, sia in termini qualitativi che quantitativi.

3. Il programma regionale per il turismo è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale.

4. La Giunta regionale può apportare modifiche e integrazioni al programma regionale per il turismo, se le condizioni economiche e sociali, interne ed internazionali, le rendono opportune, previo parere della competente commissione consiliare.”

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 12 bis della legge regionale n. 28/2012, è il seguente:

“Art. 12 bis - Turismo rurale e fattorie didattiche.

1. Sono considerate attività di turismo rurale, secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale:

- a) le attività culturali, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo, ippoturismo e avioturismo, riferite all'ambiente rurale e degli ecosistemi acquatici e vallivi, svolte anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa;
- b) l'allevamento di specie animali e la coltivazione di specie vegetali a fini amatoriali e di sviluppo del turismo naturalistico e rurale;
- c) la realizzazione di iniziative di supporto alle attività di cicloturismo e di ippoturismo anche in connessione a percorsi e itinerari turistici;
- d) la mescolta di vino, olio o birra ai fini della promozione e la vendita diretta dei prodotti dell'azienda, con la somministrazione non assistita e senza corrispettivo di prodotti di gastronomia fredda legati alle produzioni e alle tradizioni locali, fatto salvo l'obbligo di notifica all'autorità competente in materia di igiene degli alimenti.

2. Sono considerate fattorie didattiche le aziende, come definite alla lettera 0b) del comma 2 dell'articolo 2, che svolgono le proprie attività secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale, che istituisce e tiene apposito elenco.

3. Alle attività di turismo rurale e delle fattorie didattiche, quando svolte da aziende agrituristiche, itituristiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito, di applicazione delle disposizioni fiscali nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all'articolo 2, comma 5 e all'articolo 7, comma 2 della legge n. 96 del 2006.”

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 31 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 31 - Classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i requisiti di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, in conformità alla normativa nazionale vigente.

1 bis. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce una specifica disciplina per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni.

1 ter. La Giunta regionale, anche in deroga alle prescrizioni dettate per le strutture turistico ricettive di cui alla presente legge regionale, detta i parametri di carattere urbanistico, edilizio, igienico sanitario e di sicurezza degli impianti delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate nelle Ville venete, negli altri edifici di pregio storico di cui al comma 1 bis nonché in ogni altro edificio soggetto a specifiche forme di tutela, nel rispetto della vigente normativa statale.

2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; successivamente, i requisiti possono essere modificati ed adattati in relazione all'evoluzione del settore e, se necessario, aumentati.

3. Il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 definisce, secondo criteri di semplificazione e trasparenza e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1:

- a) i livelli di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, fino a un massimo di cinque classi contrassegnate da uno, due, tre, quattro e cinque segni distintivi, rappresentati da stelle per le strutture ricettive alberghiere, a seconda degli spazi, delle attrezzature, delle installazioni tecniche e dei servizi forniti;
- b) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici ed accessori all'attività alberghiera, anche in deroga alle altezze minime previste dalla normativa vigente;
- c) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni ed i servizi di interesse turistico;
- d) i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
- e) il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali.

3bis. La Giunta regionale definisce le dotazioni ed i servizi delle strutture ricettive per il cicloturismo, individuando i requisiti obbligatori al fine dell'utilizzazione della parola “bike”, in aggiunta o in sostituzione alle denominazioni per le strutture ricettive alberghiere, all'aperto e complementari ai sensi dell'articolo 29.”.

3ter. E' istituito il logo “Venice bike lands”. La Giunta regionale stabilisce il modello regionale della simbologia del logo nonché le modalità, i criteri e le condizioni per l'utilizzo del logo da parte delle strutture ricettive per il cicloturismo, delle attività turistiche connesse al settore primario e di qualsiasi altra attività connessa al settore “bike”.

4. Fatta salva la destinazione abitativa dei bed & breakfast, nonché delle case per villeggiatura e degli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e successive modificazioni, nonché delle dipendenze alberghiere degli alberghi diffusi l'apertura di nuove strutture ricettive è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione d'uso turistico-ricettiva conformemente a quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale.

4 bis. Per gli alberghi diffusi, fatta salva la destinazione abitativa delle dipendenze alberghiere, la destinazione d'uso turistico-ricettiva è obbligatoria esclusivamente per l'edificio principale.

5. Le strutture ricettive e le sedi congressuali espongono, in modo visibile all'esterno, il segno distintivo della classe assegnata, compreso quello realizzato in conformità al modello regionale di cui al comma 3, lettera e).”.

4. Struttura di riferimento

Direzione turismo
Direzione promozione economica e internazionalizzazione
Direzione formazione e istruzione